

L'avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in merito alla liceità deontologica di una bandiera, raffigurante il logo dello studio, da apporre all'interno del cortile condominiale ove è ubicato detto studio.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Coordinatore Consigliere Avv. Donatella Cerè,

osserva

Benché, nel caso di specie, la bandiera da apporre non rappresenti un veicolo pubblicitario (ma sia funzionale solo a facilitare l'orientamento dei clienti diretti nello Studio della richiedente), la risposta al quesito potrà trarre fondamento dalla normativa ex art. 10 II comma legge professionale 247/2012 e quella ex artt. 17 e 35 del CdF sull'informazione da parte dell'Avvocato. A seguito della delibera quadro del CNF n. 16 del 23.10.2015 (conseguente alla sanzione irrogata dall'Autorità garante sulla concorrenza a carico dello stesso CNF dopo il noto parere AmicaCard), tale normativa consente, infatti, all'Avvocato di ricorrere alla pubblicità informativa sulla propria attività professionale con qualunque mezzo.

In tal modo, è stata superata la tradizione forense secondo cui "il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell'Avvocatura italiana" (cfr C.N.F., 23 aprile 1991, n. 56:), è stato introdotto il principio secondo cui "è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato" e, in alcuni casi, è stata addirittura affermata la liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all'interno di impianti sportivi e/o attraverso la carrozzeria di automezzi (cfr C.N.F., 26.3.2014 n. 12).

A fortiori, in mancanza di espressi divieti normativi, dovrà ritenersi ugualmente lecito il ricorso a qualunque strumento visivo finalizzato a facilitare l'orientamento dei clienti verso il proprio Studio professionale.

Nella fattispecie, pertanto, non esiste alcun limite sull'an ma solo un accorgimento da rispettare sul quo modo.

Come noto, infatti, in base alla normativa ex art. 9 del CdF ed ex art. 3 II comma legge professionale 247/2012, l'avvocato deve

apparire in pubblico e rappresentare sé stesso preservando la discrezione, l'onore e la rispettabilità individuale e della classe forense (cfr Cass., Sez. Unite 4 dicembre 2018, n. 2084/19).

Per quanto sopra, il Consiglio

ritiene

la risposta affermativa al quesito in epigrafe possa discendere dalle norme e dai principi di cui sopra.

Parole chiave : artt. 6, 9, 17 e 35 CDF; artt. 3 e 10 L.p.:
pubblicità studio legale - decoro - limiti